

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**



**ECOLOGICA**


**PARTE SPECIALE "F"**

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA  
E IL COMMERCIO**

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>Parte Speciale "F"</b>	
		Data: 01.12.2023 rev. 1	Pagine 10

## INDICE PARTE GENERALE F

1. I "delitti contro l'industria e il commercio" di cui all'art. 25- <i>bis</i> 1, D.lgs. n. 231/2001.....	pag. 3
2. I destinatari della parte speciale .....	5
3. Obiettivo e funzione della parte speciale .....	5
4. Le potenziali aree a rischio.....	6
5. Principi generali e regole di comportamento.....	7
6. I protocolli a presidio dei processi sensibili .....	8
7. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	10

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

## 1. I "DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO" DI CUI ALL'ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "delitti contro l'industria e il commercio", richiamate dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice penale, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento. Le fattispecie di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per Ecologica S.p.A. risultano essere le seguenti:

\* \* \*

### **Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletré euro.*

---

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale condotta risulta corrispondente a quella perseguita ex art. 392, quindi comporta una modificazione o trasformazione irreversibile che rende la cosa dunque inutilizzabile. La giurisprudenza ritiene che tra questi non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame.

\* \* \*

### **Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

---

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore. L'ultimo comma riguarda un'aggravante determinata dal fatto che l'attività colpita aveva ricevuto un'incentivazione da parte dello Stato.

\* \* \*

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

### **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 .*

---

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale. Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli 473 e 474.

\* \* \*

### **Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasesantacinque euro*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.*

---

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore. La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico. Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa. L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime. La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità

\* \* \*

#### **Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrecentadue euro.*

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino. Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

\* \* \*

#### **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino. Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità a riguardo dell'origine, provenienza o qualità. Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio, che tendenzialmente, effettuando acquisiti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti. L'attuale trattamento sanzionatorio è il risultato di un intervento operato dal legislatore, al fine di aumentare rispettivamente il limite edittale e l'ammontare della pena pecuniaria, dall'art. 15, comma 1, lett. d), della l. 23 luglio 2009, n. 99 e dall'art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

\* \* \*

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

**Art. 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

---

Costituito dalle condotte di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni. Si tratta di un reato comune, quindi non necessariamente il soggetto attivo deve essere un imprenditore o produttore. L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità.

\*\*\*

**Art. 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni*

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>Parte Speciale "F"</b>	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

*internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Costituito dalle condotte di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine. La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche. L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità

## **2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Destinatari della presente parte speciale sono:

- l'Amministratore.
- il Direttore Generale.
- i Sindaci e la società di Revisione
- i Responsabili di Funzione.
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- l'OdV.
- i Consulenti e/o i Partners aziendali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti e, precisamente:

- nella "Parte Generale" del Modello;
- nel Codice Etico;
- nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente e Sicurezza e nei relativi allegati
- nel documento di Politica integrata;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del TUS;
- in tutte le procedure, le disposizioni e le istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nel CCNL di riferimento.

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

### 3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

**Obiettivo** della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Delitti contro l'industria e il commercio.

**Funzione** della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società e/o il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### 4. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

A seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e del Codice Etico della Società;
2. sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
3. le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
4. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;



 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

5. sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni per ciascun ruolo ricoperto nella Società;
6. il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità delle adeguate;
7. non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
8. i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

Al contempo, si ritiene opportuno precisare che tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di *risk analysis* non sono emersi, con riferimento alle stesse, alcun profilo di rischio degno di rilievo. La decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

## **5. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro industria e commercio.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed alle consequenziali regole di comportamento e di controllo.

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

1. la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e del Codice Etico della Società;
2. sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
3. le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
4. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
5. sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni per ciascun ruolo ricoperto nella Società;
6. il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
7. non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
8. i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

## **6. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI**

Si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Ecologica S.p.a. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il Manuale, le procedure, le disposizioni, le istruzioni operative nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento dei ridetti sistemi di gestione.

**Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite outsourcer e la partecipazione a gare, anche tramite enti terzi, i protocolli prevedono che:**

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

- tutti i dipendenti della Società operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza;
- siano chiaramente definiti i processi di formazione delle offerte nel caso di partecipazione a procedure competitive;
- venga effettuata una verifica sulla corretta esecuzione dei lavori, l'avvenuta consegna del bene o erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini stabiliti negli ordini o contratti.

**Per le operazioni riguardanti la gestione della strumentazione, i protocolli prevedono che:**

- deve essere realizzato e utilizzato uno strumento normativo e organizzativo che preveda un controllo periodico sulla taratura degli apparecchi di misura utilizzati per la rilevazione di quanto erogato.

**Per ciò che concerne la gestione delle attività promozionali e le politiche commerciali, i protocolli prevedono che:**

- venga adottato uno strumento normativo che definisca principi, norme e attività nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale e commerciale, con particolare riferimento a:
  - le modalità di gestione e autorizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale e commerciale;
  - le specifiche del messaggio pubblicitario che deve essere: palese, veritiero, corretto, trasparente e riconoscibile come tale, non ingannevole, e leale con particolare riguardo ai concorrenti.
- sia regolamentato l'iter di definizione e/o attuazione delle politiche commerciali;
- sia coinvolta la competente funzione legale nella valutazione di politiche commerciali nuove o inserite in nuovi contesti di business.

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

## 7. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:


- e-mail: [odv@ecologicaspa.com](mailto:odv@ecologicaspa.com)
- lettera (anche anonima): all'indirizzo:
 

Ecologica Spa  
 Via per Statte 7050,  
 74123 Taranto TA  
 Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella "Parte Generale" del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale.

A tal fine, l'Amministratore, il Direttore Generale e il Capo dell'Unità Organizzativa (così come il Collegio Sindacale o la Società di Revisione) sono tenuti ad una specifica reportistica all'OdV.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "F"	
		Data: 05.05.2023 rev. 1	Pagine 11

**- SCHEDE EVIDENZA ASSOCIATE**

NUMERO SCHEDA EVIDENZA	PROCESSO SENSIBILE
<p style="text-align: center;">17</p>	<p>La formazione e l'attuazione delle decisioni della Società</p> <p>Le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società</p> <p>Le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società</p> <p>L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale</p> <p>I livelli di dipendenza gerarchica e le mansioni per ciascun ruolo ricoperto nella Società</p> <p>Il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma; i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori</p>